

**Ordinanza  
concernente l'utilizzazione dell'imposta  
sugli oli minerali a destinazione vincolata  
per provvedimenti nel traffico aereo  
(OMinTA)**

del 29 giugno 2011 (Stato 1° gennaio 2016)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 37a capoverso 2, 37b capoverso 3 e 37c capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 1985<sup>1</sup> concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin),

*ordina:*

**Sezione 1: In generale**

**Art. 1<sup>2</sup>** Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina la concessione di contributi ai provvedimenti di cui all'articolo 37a capoverso 1 LUMin.

<sup>2</sup> Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 capoversi 1, 3 e 4 non si applicano:

- a. ai contributi alle istruzioni elencate nell'ordinanza del 1° luglio 2015<sup>3</sup> sugli aiuti finanziari all'istruzione aeronautica (OAFa);
- b. ai contributi della Confederazione per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi regionali di cui agli articoli 29–30 dell'ordinanza del 18 dicembre 1995<sup>4</sup> concernente il servizio della sicurezza aerea.

**Art. 2** Applicabilità della legge sui sussidi

La legge del 5 ottobre 1990<sup>5</sup> sui sussidi è applicabile.

RU 2011 3473

<sup>1</sup> RS 725.116.2

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).

<sup>3</sup> RS 748.03

<sup>4</sup> RS 748.132.1

<sup>5</sup> RS 616.1

## Sezione 2: Chiave di ripartizione e importo dei contributi

### Art. 3 Chiave di ripartizione

<sup>1</sup> Il periodo durante il quale la chiave di ripartizione di cui all'articolo 37a LUMin deve essere rispettata è di 12 anni.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) può derogare temporaneamente alla chiave di ripartizione:

- a. per sostenere evoluzioni importanti, soprattutto giuridiche e tecnologiche, all'interno dei tre settori di compiti;
- b. in caso di eventi eccezionali che rendono necessari provvedimenti immediati a favore della sicurezza e della protezione dell'ambiente nel settore del traffico aereo.

<sup>3</sup> In caso di deroga alla chiave di ripartizione, occorre assicurare che questa sia rispettata durante il periodo di cui al capoverso 1.

### Art. 4 Requisiti fondamentali dei provvedimenti

<sup>1</sup> L'UFAC può concedere contributi solo per provvedimenti adeguati ed efficaci conformemente agli articoli 37d–37f LUMin.

<sup>2</sup> Concede i contributi sulla base di un programma pluriennale.

<sup>3</sup> I provvedimenti di cui agli articoli 37d–37f LUMin devono conseguire i loro effetti o i loro benefici in Svizzera.

### Art. 5 Programma pluriennale

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni definisce il programma pluriennale d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze e previa consultazione delle cerchie interessate. Il programma pluriennale contiene una pianificazione finanziaria a medio termine e definisce le priorità di cui all'articolo 37a capoverso 3 LUMin.

<sup>2</sup> Il programma pluriennale definisce aliquote massime comprese fra il 40 e l'80 per cento per il calcolo dei contributi ai provvedimenti di cui agli articoli 37d, 37e e 37f lettere b–e LUMin, sempreché ai contributi di cui all'articolo 37f lettera e LUMin non sia applicabile il tasso massimo previsto nell'articolo 4 capoverso 1 OAFA<sup>7,8</sup>

<sup>3</sup> La durata del programma pluriennale è di quattro anni.

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).

<sup>7</sup> RS 748.03

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).

**Art. 6** Costi computabili

<sup>1</sup> Non sono computabili quali costi relativi a un provvedimento in particolare:

- a. gli emolumenti e le altre tasse versati alle autorità;
- b. i costi per l'acquisizione e la remunerazione del capitale.

<sup>2</sup> Il richiedente deve documentare i costi. Qualora provvedimenti ricorrenti comportino costi più o meno costanti, i costi computabili possono essere definiti sulla base di valori empirici.

**Art. 7** Calcolo dei contributi

<sup>1</sup> L'importo dei singoli contributi è calcolato in base:

- a. ai benefici del provvedimento in relazione all'obiettivo della corrispondente categoria di provvedimenti;
- b. alla capacità economica del richiedente;
- c. all'interesse proprio del richiedente.

<sup>2</sup> I contributi sono concessi per un anno civile.

<sup>3</sup> Per i provvedimenti la cui durata si estende oltre l'anno civile sono fissati contributi parziali per ogni anno civile.

**Sezione 3: Procedura**

**Art. 8<sup>9</sup>** Richiesta di contributo

<sup>1</sup> La richiesta di contributo deve essere presentata all'UFAC mediante un modulo apposito. Il modulo è messo a disposizione dall'UFAC.

<sup>2</sup> La richiesta di contributo deve contenere i seguenti dati:

- a. nome e indirizzo oppure ragione sociale e sede del richiedente;
- b. dati sulla capacità economica del richiedente;
- c. descrizione del provvedimento e della sua efficacia;
- d. descrizione dell'interesse proprio del richiedente in relazione all'attuazione del provvedimento;
- e. importo del contributo richiesto;
- f. elenco dettagliato dei costi;
- g. prova dei mezzi propri e delle prestazioni esterne;
- h. ulteriori fonti di finanziamento e prestazioni di terzi;

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).

- i. inizio e fine del provvedimento;
- j. per i richiedenti che hanno sede o residenza all'estero: un attestato equivalente all'estratto del registro di commercio svizzero;
- k. per le associazioni non iscritte nel registro di commercio: la copia degli statuti;
- l. estratto del registro delle esecuzioni;
- m. firma del richiedente.

<sup>3</sup> L'UFAC può chiedere altri documenti.

<sup>4</sup> La richiesta deve essere presentata al più tardi il 30 novembre per l'anno successivo. Se sono già fissati i contributi per provvedimenti pluriennali conformemente all'articolo 7 capoverso 3, la richiesta non deve essere presentata ogni anno.

<sup>5</sup> Se un provvedimento per il quale è già stato chiesto o assegnato un contributo subisce modifiche sostanziali, le modifiche devono essere comunicate all'UFAC.

#### **Art. 9** Ordine di priorità

<sup>1</sup> Se l'importo complessivo delle richieste che adempiono i requisiti definiti negli articoli 4 e 8 supera i mezzi disponibili per l'anno civile in questione, l'UFAC definisce un ordine di priorità sulla base del programma pluriennale.

<sup>2</sup> Comunica l'ordine di priorità alle cerchie interessate.

#### **Art. 10** Assegnazione dei contributi

<sup>1</sup> L'UFAC si pronuncia sulla richiesta di contributo mediante decisione.

<sup>2</sup> Se il contributo richiesto supera i cinque milioni di franchi, l'UFAC decide d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.<sup>10</sup>

<sup>3</sup> La decisione indica:

- a. il provvedimento;
- b. i costi computabili;
- c. l'importo assegnato o, in caso di versamenti parziali su più anni civili, gli importi parziali e l'importo globale;
- d.<sup>11</sup> le condizioni e gli oneri applicabili al versamento del contributo, in particolare i termini per l'inizio dell'attuazione e la conclusione del provvedimento;
- e. la data in cui il contributo dev'essere versato.

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).

<sup>4</sup> Se l'attuazione del provvedimento non inizia entro il termine definito nella decisione di assegnazione e se la conclusione non può più avvenire entro il termine stabilito, l'UFAC revoca l'assegnazione del contributo.<sup>12</sup>

**Art. 11**            Versamento

<sup>1</sup> L'UFAC ordina il versamento dei contributi.

<sup>2</sup> Per i provvedimenti la cui durata si estende oltre l'anno civile, il corrispondente importo parziale è versato ogni anno.

**Sezione 4: Disposizioni finali**

**Art. 12**            Modifica del diritto vigente

...<sup>13</sup>

**Art. 13**<sup>14</sup>        Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Il 1° gennaio 2012 inizia il primo periodo in cui la chiave di ripartizione deve essere rispettata (art. 3).

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, prolungare fino a sei anni al massimo la durata del programma pluriennale in corso al momento dell'entrata in vigore della modifica del 18 novembre 2015.

**Art. 14**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2011.

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4941).

<sup>13</sup> La mod. può essere consultata alla RU **2011** 3473.

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4941).

